



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico -
finanziaria

Comune di Villafranca Piemonte (TO)

Oggetto: Relazioni sui rendiconti 2019 e 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Villafranca Piemonte - Nota di archiviazione

In relazione all'istruttoria svolta sui rendiconti degli esercizi in oggetto, ritenuti sostanzialmente esaustivi i chiarimenti forniti e la documentazione allegata, si ritiene di archiviare la procedura istruttoria.

Si rileva tuttavia che la sospensione delle procedure esecutive non legittimava e non legittima la cancellazione pura e semplice dei residui attivi per i quali fossero state già espletate le procedure di avviso bonario; come evidenziato chiaramente dal principio contabile (punto 3.3 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011), le entrate vanno accertate per intero e mantenute nelle scritture contabili, fatta salva la necessità di accantonare apposite quote nel risultato di amministrazione (FCDE) in dipendenza delle difficoltà concrete di incasso e dei risultati pregressi della riscossione in conto residui.

A tale proposito si rammenta che, non a caso, il Legislatore aveva previsto (ex art. 107bis del D.L. 18/2020) la facoltà di calcolare l'accantonamento in questione nel rendiconto 2020 utilizzando, per il 2020, le percentuali di riscossione rilevate nel



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it | pec: piemonte.controllo@cor-teconticert.it



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

2019, proprio al fine di non giungere a risultati troppo penalizzanti ma legati alla contingenza eccezionale.

Inoltre si rammenta che il medesimo principio contabile, al punto 9.1 prevede che: *“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.*

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive. I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”.

Pertanto si invita l'amministrazione a uniformarsi a quanto sopra.

Da ultimo si richiama l'attenzione sulla gestione della cassa vincolata, disciplinata dagli artt. 180, comma 3, lettera d) e 185, comma 2, lettera i), TUEL, che deve avvenire nel rispetto dei principi contabili nn. 10.1 e segg., di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. Sul tema si segnala anche la deliberazione delle Sezione Autonomie di questa Corte n. 31/2015, con la quale sono state approvate apposite linee di indirizzo che così testualmente concludono:

“Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3 ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa. Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato. Pertanto le entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa apposita deliberazione della giunta, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222, e cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (salvo quanto previsto per gli enti in dissesto dal comma 2 bis del medesimo articolo). I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. d. lgs. n. 118/2011, all. 4-2, punto



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

10.2). *L'utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura il ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L'esistenza in cassa di somme vincolate comporta che siano prioritariamente utilizzate, nei limiti e con le modalità anzi dette, prima di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria".*

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Diego Maria POGGI
firmato digitalmente

DIEGO MARIA POGGI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
17.11.2022 09:21:47
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI